CAMERA DEI DEPUTATI N. 800-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(COSSIGA)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GIANNINI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA

(RUFFINI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI

(PRETI)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(PANDOLFI)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, concernente la istituzione presso il Ministero dei trasporti del Commissariato per l'assistenza al volo

Presentato il 25 ottobre 1979

NOTA: Testo approvato dalle Commissioni riunite VII (Difesa) e X (Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni) il 6 dicembre 1979. I relatori Tassone e Morazzoni sono stati autorizzati, nella seduta del 6 dicembre 1979, a riferire oralmente all'Assemblea.

TESTO
DEL GOVERNO

—

Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, concernente la istituzione presso il Ministero dei trasporti del Commissariato per l'assistenza al volo.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, concernente la istituzione presso il Ministero dei trasporti del Commissariato per l'assistenza al volo.

TESTO
DELLE COMMISSIONI RIUNITE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 1979, numero 511, concernente l'istituzione presso il Ministero dei trasporti del Commissariato per l'assistenza al volo.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, concernente la istituzione presso il Ministero dei trasporti del Commissariato per l'assistenza al volo, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Fino alla ristrutturazione, disposta per legge, dei servizi di assistenza al volo per il traffico aereo generale, è istituito, nell'ambito del Ministero dei trasporti, il Commissariato per l'assistenza al volo civile.

Il Commisariato è retto da un Commissario nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa.

Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro e della difesa, è nominato un vice Commissario che coadiuva il Commissario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Al Commissario compete il trattamento economico corrispondente alla qualifica di dirigente generale e al vice Commissario il trattamento economico corrispondente alla qualifica di dirigente superiore.

Qualora il Commissario o il vice Commissario siano dipendenti di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, le rispettive funzioni vengono svolte a titolo di incarico e resta ferma la loro appartenenza ai ruoli delle proprie

amministrazioni, nonché l'attribuzione del relativo trattamento economico, il cui onere continuerà a far carico alle amministrazioni stesse.

Il Commissario ed il vice Commissario esercitano le attribuzioni particolari previste rispettivamente dagli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ».

All'articolo 2 le lettere *a*) e *b*) sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) ad assumere progressivamente la gestione dei servizi del controllo del traffico aereo e delle informazioni aeronautiche sugli aeroporti civili di cui alla tabella A, allegata al presente decreto, e la direzione operativa dei centri regionali di controllo, secondo le modalità previste dall'articolo 4, nonché, previ accordi tra i Ministri dei trasporti e della difesa, la gestione degli stessi servizi sugli aeroporti militari aperti al traffico civile, di cui alla tabella B allegata al presente decreto;

b) ad inquadrare ed amministrare il personale di cui ai successivi articoli; ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Nel Commissariato per l'assistenza al volo civile e alle dipendenze del Commissario saranno impiegati in via transitoria:

a) il personale in servizio e in congedo dell'Aeronautica militare, già impiegato in attività connesse con lo specifico settore, messo a disposizione con decreto del Ministro della difesa, nonché il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e delle altre direzioni del Ministero dei trasporti, messo a disposizione con decreto del Ministro dei trasporti;

b) il personale di cui all'articolo 4 messo a disposizione con decreto del Ministro dei trasporti.

Il contingente, le qualifiche o categorie del personale di cui al primo comma saranno successivamente definiti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro.

Tutto il personale di cui alla lettera *a*) del primo comma conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico, ivi comprese le eventuali competenze accessorie ed incentivanti delle amministrazioni di appartenenza, per le prestazioni rese nell'interesse del Commissariato ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Sono istituiti presso il Ministero dei trasporti i ruoli transitori dei controllori del traffico aereo e degli assistenti al traffico aereo.

Nei ruoli di cui al precedente comma viene inquadrato, secondo le modalità e la gradualità di cui al quarto comma del presente articolo ed entro il termine inderogabile di sedici mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, il personale militare e civile dell'Aeronautica che, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo risulti in servizio ed abilitato come controllore o assistente al traffico aereo e che entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto ne abbia fatto domanda. Entro trenta giorni da quest'ultima data può altresì fare domanda di immissione nei ruoli il personale in attività di servizio che non abbia perso la relativa abilitazione da più di tre anni. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, potrà essere esercitata l'eventuale revoca della domanda all'immissione nei ruoli di cui al primo comma.

Il personale di cui al secondo comma che abbia presentato domanda è collocato in soprannumero nel ruolo di appartenenza e l'inquadramento nei ruoli transitori, fatte salve le esigenze dell'Aeronautica militare, avviene gradualmente in concomitanza con il trasferimento degli impianti, nei limiti delle dotazioni organiche degli impianti stessi, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

1) pertinenza del personale addetto agli impianti trasferiti;

2) incarico svolto;

3) abilitazione professionale nel settore;

4) anzianità di servizio e di assistenza al volo.

A partire dalla data del suddetto inquadramento il personale è soggetto alla normativa prevista per il personale civile dello Stato, in quanto applicabile.

La decorrenza del passaggio nei ruoli del Commissariato, agli effetti giuridici ed economici, è fissata al 1° gennaio 1980. Da questa data a parità di mansioni corrisponderà eguale retribuzione, alle condizioni definite, sulla base della legislazione vigente, in applicazione della legge di cui al primo comma dell'articolo 1.

Al fine di garantire la completa funzionalità del servizio il personale dell'Aeronautica militare addetto agli impianti e servizi che passano alle dipendenze del Commissariato, che non abbia presentato la domanda prevista dal secondo comma, può essere comandato presso il Commissariato stesso sino alla sua sostituzione con personale dei due ruoli civili. Tale sostituzione dovrà avvenire entro 24 mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto.

Il personale che abbia presentato la domanda di cui al secondo comma e che allo scadere dei 16 mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto sia rimasto addetto agli impianti e servizi restati di pertinenza dell'Aeronautica militare è inquadrato nel ruolo del Commissariato e continua a prestare servizio in posizione di comando presso gli impianti e i servizi medesimi fino alla sua sostituzione con personale militare, che dovrà avvenire entro 24 mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, rimanendo assoggettato agli stessi obblighi di servizio del personale dell'Aeronautica militare.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma viene mantenuto, a partire dalla data di inquadramento, il trattamento economico percepito nell'Aeronautica militare, ed il relativo onere finanziario farà carico allo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

Nel caso in cui tale onere sia già stato iscritto nello stato di previsione della

spesa del Ministero della difesa, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

In aggiunta al trattamento economico di cui al nono comma compete al suddetto personale una indennità non pensionabile per ogni giornata di effettivo servizio nelle misure sotto specificate:

assistente al traffico aereo lire 2.000

controllore del traffico aereo lire 3.000

L'indennità, il cui onere graverà sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, è corrisposta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche a tutto il personale controllore del traffico aereo ed assistente al traffico aereo inserito nei turni operativi di assistenza al volo presso gli aeroporti e i centri interessati al traffico aereo civile.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma, a partire dalla data di inquadramento nei ruoli transitori, viene inoltre corrisposta una indennità omnicomprensiva di lire 80.000 mensili in sostituzione dei benefici attualmente goduti in virtù dello stato militare.

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis*. – Il controllo esterno della Corte dei conti per il Commissariato per l'assistenza al volo è svolto con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 ».

Sono allegate le seguenti tabelle:

TABELLA *A*

Albenga;

Alghero;

Bologna;

Bolzano;

Crotone;

Firenze;

Foggia;

Forlì;

Genova;

Grottaglie;

Lamezia Terme;

Lampedusa;

Milano Linate;

Milano Malpensa;

Olbia;

Orio al Serio;

Palermo Punta Raisi;

Pescara;

Reggio Calabria;

Roma Fiumicino;

Roma Urbe;

Ronchi;

Salerno;

Torino Caselle;

Torino Aeritalia;

Venezia Tessera;

Venezia S. Nicolò.

TABELLA *B*

Bari Palese;

Catania Fontanarossa;

Falconara;

Napoli Capodichino;

Padova;

Pantelleria;

Rieti.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni sotto il profilo dell'ordinamento, affinché la Commissione di merito provveda:

1) a definire con chiarezza gli effetti della domanda di passaggi nel ruolo transitorio del personale controllore e assistente del traffico aereo in modo da rendere evidente che il mutamento di *status* entro il termine previsto è atto dovuto;

2) a precisare i criteri della graduazione dei trasferimenti;

3) a precisare inoltre che tra gli aventi diritto alla smilitarizzazione sono compresi i militari raffermati;

4) a precisare altresì se il personale inseribile del ruolo di cui al secondo comma dell'articolo 4 coincida con il personale indicato nel primo comma.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO)

PARERE FAVOREVOLE.

Decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 292 del 25 ottobre 1979.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di istituire presso il Ministero dei trasporti un apposito Commissariato con il compito di assumere progressivamente la gestione dei servizi di assistenza al traffico aereo civile ai fini della ristrutturazione dei servizi stessi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della funzione pubblica, dei trasporti, della difesa e del tesoro;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

Fino alla ristrutturazione dei servizi per l'assistenza al volo civile, è istituito, nell'ambito del Ministero dei trasporti, il Commissariato per l'assistenza al volo.

Il Commissariato è retto da un Commissario nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati.

Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, può essere nominato un vice Commissario che coadiuva il Commissario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Al Commissario compete il trattamento economico corrispondente alla qualifica di dirigente generale e al vice Commissario il trattamento economico corrispondente alla qualifica di dirigente superiore, salvo, in ogni caso, l'eventuale trattamento più favorevole in godimento.

ARTICOLO 2.

Il Commissariato deve provvedere:

a) ad assumere progressivamente la gestione dei servizi di assistenza al volo sugli aeroporti civili e la direzione operativa dei centri di controllo, secondo le modalità previste dal successivo articolo 4, nonché, previ accordi tra i Ministeri dei trasporti e della difesa, la gestione dei servizi di assistenza al volo sugli aeroporti militari aperti al traffico civile di preminente interesse civile;

b) ad amministrare il personale di cui ai successivi articoli;

c) a predisporre, secondo le direttive del Ministro dei trasporti di intesa con il Ministro della difesa, un piano per il graduale trasferimento delle competenze, salvaguardando la funzionalità del servizio di assistenza al volo ed il coordinamento con le attività che continueranno ad essere svolte dal Ministero della difesa, agli organi che saranno istituiti con la legge di ristrutturazione di cui al primo comma dell'articolo 1.

ARTICOLO 3.

Nel Commissariato per l'assistenza al volo ed alle dipendenze del Commissario saranno impiegati ufficiali del servizio permanente o del congedo dell'Aeronautica militare, già impiegati con funzioni dirigenziali o direttive nello specifico settore, messi a disposizione del Ministero dei trasporti con decreto del Ministro della difesa, nonché personale del Ministero dei trasporti messo a disposizione con decreto del Ministro.

Il contingente e le qualifiche del personale di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro.

ARTICOLO 4.

È istituito presso il Ministero dei trasporti il ruolo transitorio del personale controllore del traffico aereo e assistente al traffico aereo.

Nel ruolo di cui al precedente comma sono inquadrati, ai sensi del successivo quarto comma, gli ufficiali, i sottufficiali ed il personale civile dell'Aeronautica militare che, all'entrata in vigore del presente decreto, svolgono attività operativa nel settore dell'assistenza al volo e che, entro trenta giorni dalla predetta data, ne facciano domanda.

Il personale militare e civile di cui al precedente comma che abbia fatto domanda è iscritto in apposita graduatoria unica formata con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della difesa, secondo le modalità ed i criteri indicati nello stesso decreto avuto riguardo al grado o alla qualifica rivestita, alle

abilitazioni professionali relative al settore e alla anzianità di servizio di assistenza al volo.

L'inquadramento, fatte salve le esigenze organiche dell'Aeronautica militare, avviene gradualmente in concomitanza con il trasferimento degli impianti, secondo l'ordine di precedenza della graduatoria e nei limiti delle dotazioni organiche degli impianti stessi. Nell'ambito della graduatoria sarà data precedenza al personale addetto agli impianti.

Al fine di garantire completa funzionalità, ai livelli necessari per la sicurezza e comunque non inferiori a quelli in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale dell'Aeronautica militare addetto agli impianti e servizi che passano alle dipendenze del Commissariato, che non abbia proposto la domanda prevista dal secondo comma, può essere comandato a tempo indeterminato presso il Commissariato.

Il personale che abbia proposto la domanda di cui al secondo comma e che allo scadere dei diciotto mesi dalla costituzione del Commissariato sia rimasto addetto agli impianti non ancora trasferiti degli aeroporti civili, è inquadrato nel ruolo del Commissariato e continua a prestare servizio in posizione di comando presso i medesimi impianti fino al trasferimento degli impianti stessi.

Il personale che abbia proposto la domanda di cui al secondo comma e che allo scadere dei diciotto mesi dalla costituzione del Commissariato sia rimasto addetto ad impianti degli aeroporti militari è inquadrato nel ruolo del Commissariato e continua a prestare servizio in posizione di comando presso gli impianti medesimi fino alla sua sostituzione con personale militare, rimanendo assoggettato agli stessi obblighi di servizio del personale dell'Aeronautica militare.

Al personale inquadrato nel ruolo di cui al primo comma viene mantenuto il trattamento economico percepito nell'Aeronautica militare. In aggiunta al suddetto trattamento compete a detto personale una indennità non pensionabile per ogni giornata di effettivo servizio nelle misure sotto specificate:

assistente al traffico aereo lire 2.000

controllore del traffico aereo lire 3.000

L'indennità, che fa carico allo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, è corrisposta dall'entrata in vigore del presente decreto, a tutto il personale controllore del traffico aereo e assistente al traffico aereo inserito nei turni operativi di assistenza al volo presso gli aeroporti e i centri interessati al traffico aereo civile.

ARTICOLO 5.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 800 milioni ed in lire 6.000 milioni rispettivamente per gli anni 1979 e 1980, si provvede mediante corrispondenti riduzioni

degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

ARTICOLO 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1979.

PERTINI

COSSIGA - GIANNINI - RUFFINI - PRETI - PANDOLFI

Visto il Guardasigilli: MORLINO.